

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

[notificata con il numero C(2007) 5898]

(2007/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione della Commissione 2004/4/CE ⁽²⁾ di norma è vietato importare nella Comunità tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto. Per la campagna d'importazione 2006/2007 tuttavia è stato consentito l'ingresso nella Comunità di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» purché fossero rispettate condizioni specifiche.
- (2) Nel corso della campagna d'importazione 2006/2007 si è registrata un'intercettazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.
- (3) L'Egitto ha reagito in modo soddisfacente a tale intercettazione. La zona corrispondente è stata eliminata dall'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» per la campagna d'importazione 2007/2008.
- (4) Alla luce delle informazioni fornite dall'Egitto la Commissione ha potuto stabilire che l'ingresso nella Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell'Egitto non comporta un rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith purché siano rispettate determinate condizioni.
- (5) È quindi opportuno consentire l'ingresso nella Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell'Egitto per la campagna d'importazione 2007/2008.
- (6) La decisione 2004/4/CE va pertanto modificata di conseguenza.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

- 1) nell'articolo 2, paragrafo 1 le date «2006/2007» sono sostituite da «2007/2008»;
- 2) nell'articolo 4 la data «31 agosto 2007» è sostituita da «31 agosto 2008»;
- 3) nell'articolo 7 la data «30 settembre 2007» è sostituita da «30 settembre 2008»;
- 4) l'allegato è così modificato:
 - a) al punto 1, lettera b), numero iii) la data «2006/2007» è sostituita da «2007/2008»;
 - b) al secondo trattino del punto 1, lettera b), numero iii) la data «1° gennaio 2007» è sostituita da «1° gennaio 2008»;
 - c) al punto 1, lettera b), numero xii) la data «1° gennaio 2007» è sostituita da «1° gennaio 2008»;

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

⁽²⁾ GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 47).